COMMISSIONE VII

DIFESA

XIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

FORNALE ed altri: Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri (872); 221

PRESIDENTE 221

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Reclutamento degli Ufficiali dell'Esercito (1275) 222

PRESIDENTE . . 222, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 246, 247, 249

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. . . 222, 223, 225, 227, 228, 230, 231, 237, 238, 239, 243, 246, 249

NICOLETTO 223, 224, 230, 231, 240

ABELLI 223, 226, 231

CODACCI PISANELLI 223

BUFFONE, *Relatore* . . . 225, 228, 229, 237, 241, 243, 246, 247

MESSE 225, 228, 229, 230, 231, 244, 246, 247

CORONA GIACOMO 225, 228

LEONE RAFFAELE 226, 227

LUCCHESI . . . 226, 227, 228, 237, 243, 246

DURAND DE LA PENNE 227, 228

VILLA 228

LENOCI 229

DE MEO . . . 226, 227, 228, 243, 246, 247

Votazione segreta:

PRESIDENTE 249

La seduta comincia alle 9,30.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fornale ed altri: Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri (872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 872, di iniziativa dei deputati Fornale, Villa, Canestrari, Corona Giacomo, recante: « Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carbinieri ».

Nella seduta del 20 maggio abbiamo approvato i primi due articoli rinviando l'esame del terzo in attesa del parere della V Commissione bilancio.

Questo parere è pervenuto favorevole. Possiamo, quindi, procedere. Do lettura dell'articolo 3:

« Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1963, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Il soprannumero di cui al comma precedente è riassorbito in cinque anni, con inizio

dal 1964, in ragione di un quinto per ciascun anno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito (1275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n.1275; « Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito ».

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta è stata aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Comunico che ho provveduto, su conforme richiesta del collega De Meo, a sostituirlo, quale Relatore del provvedimento in discussione, con il collega onorevole Buffone.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario per la difesa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In risposta a quanto chiestomi dall'onorevole Leone Raffaele, devo precisare quanto segue.

In merito alla facoltà del Ministro della Difesa di completare il contingente degli ufficiali di complemento faccio presente che detta facoltà di designare di autorità taluni giovani di leva a frequentare i corsi per allievi ufficiali di complemento, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, e dell'articolo 26, lettera *D*), del disegno di legge in discussione, è stata prevista al fine di fronteggiare il caso, puramente ipotetico, data l'attuale eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili – come risulta dalle cifre che leggerò tra poco – che il numero degli aspiranti idonei a tali corsi sia inferiore al numero effettivo degli ufficiali da reclutare. Del resto, la suddetta facoltà è limitata al periodo che intercorre tra il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti citati e l'inizio dei corsi stessi: all'incirca, il periodo è di sei mesi.

Per quanto riguarda l'elencazione dei tipi di laurea e di specializzazione, preciso che l'articolo 13 del provvedimento in esame elenca i diplomi di laurea o di abilitazione necessari per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo nei servizi sanitari (medici, chimici, farmacisti), di commissariato e veterinari. Pertanto, qualsiasi specializzazione, comprensiva delle lauree indicate, è pure valida. Per esempio, la laurea in medicina nucleare, come ricordava il collega Leone, è valida per la nomina ad ufficiale medico, purchè il canditato sia in possesso del diploma di abilitazione alla professione di medico chirurgo.

L'articolo 16, poi, elenca le lauree richieste per il reclutamento degli ufficiali, sempre in servizio permanente effettivo, dei servizi tecnici, mentre l'articolo 17 indica i corsi superiori tecnici da superare, ai fini del reclutamento nei suddetti servizi tecnici. Pertanto, data la natura specialistica di tali servizi, le lauree e le specializzazioni richieste sono strettamente pertinenti, aderendo alle esigenze ed attività di ciascun servizio menzionato.

Per quanto riguarda il problema dell'avanzamento, infine, rispondo che il disegno di legge in esame disciplina il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nell'esercito, con un insieme di norme organiche e coordinate, dalla cui attuazione non potranno che discendere positivi effetti anche per quanto riguarda l'avanzamento.

Spero di avere esaurientemente risposto ai quesiti postimi dall'onorevole Raffaele Leone nella seduta precedente. L'onorevole Boldrini, a sua volta, aveva chiesto delle precisazioni circa gli indici di raffronto sui contingenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo e di complemento e circa l'andamento dei corsi allievi ufficiali. Dagli specchi dei quali darò lettura risulta che nel periodo dal 1959 al 1964 la percentuale dei candidati ammessi che non abbiano superato i corsi allievi ufficiali è di circa il 5 per cento. Il contingente degli ufficiali di complemento reclutati annualmente per esigenze di mobilitazione corrisponde in larga misura all'organico degli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo – 4638 unità – stabilito dalla legge vigente. Per quanto riguarda il gettito dei corsi allievi ufficiali di completamento, non vi leggerò, per esigenza di brevità, alcuni dati significativi, che però consegnerò al Presidente. Ad ogni modo, per esempio, nel 1959, per il 23° corso, paragrafo *a* – cioè il corso varie armi – furono presentate 8405 domande e furono ammessi 2300 candidati; per il 24° corso, sempre del 1959 e sempre per le stesse armi, le domande presentate furono 7120 e gli ammessi 2452. Per lo stesso anno 1959, per il 24° corso, paragrafo *b* – servizi sanitari, medici e chimici, farmacisti – le domande presentate furono 410 e gli ammessi 277; mentre per il 25° corso, paragrafo *b* le domande presentate furono 243 e gli ammessi 203; per il 22° e 23° corso, paragrafo *c* – servizi veteri-

nari – le domande presentate per ciascun corso furono 8, e altrettanti gli ammessi.

Passando dal 1959 al 1964 – tutti gli altri dati, come ho detto, sono a vostra disposizione presso il Presidente – si ha che per il 34° corso, paragrafo *a* – varie armi, servizi automobilistici, commissariato e amministrazione – abbiamo avuto 5426 domande, di cui 1920 ammessi, mentre per il 35° corso, sempre paragrafo *a*, le domande presentate sono state 6824 e gli ammessi 2126; per il 34° corso, paragrafo *b*), le domande presentate 14 e gli ammessi 8. In totale, nel 1964, sono state presentate 12.182 domande e gli ammessi sono stati 4313. Globalmente, nel quinquennio dal 1959 alla fine di maggio del 1964, ossia senza tener conto del 35° corso, paragrafo *b*) e del 33° corso, paragrafo *c*), che devono ancora avere luogo, le domande sono state 93.148 e gli ammessi 32.220. Tutto questo sta a significare che la media degli ammessi in rapporto ai partecipanti e ai candidati è abbastanza rilevante. Va aggiunto, infine, che l'organico degli ufficiali subalterni delle varie armi, servizi automobilistici, commissariato e amministrazione, è di 4330 unità e che l'organico dei servizi sanitari è di 208 unità, cosicchè si ha un totale complessivo di 4638 unità.

Con questo ritengo di avere risposto esaurientemente ai vari quesiti rivolti, dichiarando di essere a disposizione degli onorevoli membri di questa Commissione per qualsiasi altro ulteriore chiarimento.

NICOLETTO. Mi sembrava che il collega Boldrini avesse chiesto anche un raffronto tra le cifre degli ufficiali di complemento e quelli in servizio permanente, se non erro.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi pare di aver già risposto a tale domanda. Il contingente degli ufficiali di complemento reclutati corrisponde approssimativamente all'organico degli ufficiali subalterni in servizio permanente nella cifra di 4638 unità, che è, poi, quella stabilita dalle leggi vigenti.

NICOLETTO. Grazie della precisazione, onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

«Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Esercito è necessario possedere i seguenti requisiti:

1°) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2°) avere sempre tenuto buona condotta;

3°) avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale, il 18° anno di età e non aver superato, alla stessa data, l'età stabilita dalla presente legge per ciascuna categoria, arma o servizio. Per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso il requisito dell'età va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge;

4°) essere riconosciuto in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale».

ABELLI. Vorrei che fosse chiarito il punto primo, là dove si parla di italiani non appartenenti alla Repubblica.

GUADALUPI. *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole al testo dell'articolo in esame.

In sostanza, la formulazione del punto primo, che può forse apparire infelice, riecheggia quanto era precisato nel testo base della legge 25 marzo 1942, numero 360.

Infatti, in tale legge, concernente il reclutamento degli ufficiali del regio esercito dell'epoca, era detto tra l'altro: «Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere cittadini italiani, o cittadini albanesi;

2) gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente».

Pertanto, vi è una certa distinzione tra cittadini italiani non residenti nella Repubblica e cittadini italiani residenti.

CODACCI PISANELLI. La questione è stata lungamente dibattuta dalla giurisprudenza. Con questa espressione si intendono quelli che una volta si chiamavano italiani non regnicoli, cioè italiani provenienti da terre non sottoposte alla nostra sovranità. Si tratterebbe, quindi, di italiani provenienti da zone che hanno manifestato il desiderio di tornare a far parte del territorio nazionale. La espressione ebbe origine nel 1913 e si riferiva agli italiani provenienti da terre sotto-

poste alla sovranità dell'ex impero austro-ungarico.

Oggi questa espressione viene interpretata nel senso che possono essere parificati ai cittadini italiani coloro i quali provengano da terre non sottoposte alla sovranità dell'Italia, ma nelle quali vi sia quella manifestazione di cui ho fatto cenno. Secondo questa interpretazione, un italiano nato in Corsica potrebbe conseguire la nomina ad ufficiale.

Effettivamente l'espressione giuridicamente lascia a desiderare. Vi faccio osservare, però, che essa si trova, identica, nell'articolo 51 della Costituzione, che recita esattamente: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica ».

PRESIDENTE. Dopo le esaurienti spiegazioni dell'onorevole Codacci Pisanelli, possiamo procedere alla votazione dell'articolo 1.

NICOLETTO. Dichiaro che il mio gruppo si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito ha luogo, secondo quanto stabilito dalla presente legge, con i gradi di tenente o di sottotenente, mediante i concorsi ed i corsi previsti per ciascuna arma o servizio.

Le norme per l'espletamento dei concorsi e le modalità per lo svolgimento dei corsi sono stabilite nel regolamento.

Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro per la difesa ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Gli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto è disposto per i servizi tecnici, sono tratti:

1°) dagli allievi dell'Accademia militare, provenienti:

a) dagli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica;

b) dai giovani, anche se già alle armi, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

c) dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera *b*).

2°) Dagli ufficiali inferiori di complemento che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito.

3°) Dai marescialli in servizio permanente, che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito, nonché dai sergenti maggiori in servizio permanente in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che vincano apposito concorso.

4°) Dai giovani, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascuna arma o servizio dalla presente legge, che vincano il concorso e superino il corso per essi stabilito.

5°) Dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria di cavalleria, di artiglieria o del genio, ad un corso straordinario della durata non inferiore ad un anno presso la Scuola di applicazione delle predette armi.

6°) Dai giovani, anche se alle armi, che avendo sostenuto con esito favorevole

gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, al primo anno di corso della Scuola di applicazione delle predette armi.

L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere *b*) e *c*) del numero 1°) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera *a*) del numero 1°), sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso, purché idonei in attitudine militare.

I giovani ammessi all'Accademia militare che siano ufficiali di complemento, sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ».

Gli onorevoli Cuttitta e Messe hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla lettera *b*) le seguenti parole: « ovvero del diploma di abilitazione magistrale ».

BUFFONE, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cuttitta e Messe.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento presentato dagli onorevoli Cuttitta e Messe avrebbe lo scopo di includere il diploma magistrale tra i titoli di studio validi per l'ammissione all'Accademia militare. È un problema, questo, più volte sollevato e più volte esaminato nel lontano e nel recente passato, e sempre definito negativamente. Il diploma magistrale, infatti, non può essere considerato alla pari degli altri titoli di studio, in quanto, a nostro parere, non assicurerebbe una sufficiente preparazione culturale scientifica di base per affrontare con successo gli studi dell'Accademia. Inoltre, esso rappresenta la conclusione di un corso di studi di 7 anni, anzichè di 8; pertanto i diplomi degli istituti magistrali potrebbero, in caso di approvazione dell'emendamento, essere ammessi all'Accademia con un anno di anticipo rispetto ai concorrenti provenienti da altri studi.

Il Governo si dichiara pertanto contrario all'emendamento proposto dagli onorevoli Cuttitta e Messe.

MESSE. Faccio osservare che i diplomati dall'istituto magistrale hanno una preparazione che può essere di notevole vantaggio per la formazione spirituale e morale dei giovani militari. Pensate in proposito agli studi di carattere pedagogico: se c'è un ambiente nel quale questa specifica preparazione può trovare sicuro impiego, è proprio quello militare, dove ogni ufficiale ha da fare con giovani di vent'anni. Il fatto che gli studi magistrali abbiano una durata inferiore di un anno, è certamente un ostacolo, ma non mi sembra che sia un ostacolo insuperabile.

Noi continuiamo a dare sempre maggiore importanza e a sottolineare, man mano che si procede nel tempo, agli studi di carattere scientifico; ma vi sono anche altre cose che contano: v'è la conoscenza del cuore umano. Non si tratta, nel nostro caso, di percorrere una carriera industriale, ma di mettere dei giovani preparati a formare e a comandare i militari. Nel comando non rientrano soltanto il profilo tecnico e scientifico, ma c'è anche la parte umana, c'è la forza di carattere, il cuore.

Credo, pertanto, che sarebbe quanto mai opportuno che all'Accademia militare possano essere ammessi anche i giovani diplomati dagli istituti magistrali.

CORONA GIACOMO. Faccio mie tutte le considerazioni espresse dal collega Messe. Nello stesso tempo faccio rilevare altre cose.

Se, com'è stato detto, il disegno di legge in esame si propone di allargare il pozzo dal quale attingere nuove energie per la efficiente guida delle nostre Forze armate, non vedo la ragione per cui, proprio ai diplomati magistrali, debba essere opposto un disco rosso.

In proposito ricordo che durante l'ultima guerra un professore assolse meravigliosamente i compiti di grande condottiero dello esercito tedesco, pur senza aver mai rinunciato a quella che era la propria attività di insegnante, mi pare in un liceo tedesco.

Per quanto concerne la differenza di un anno di studio in meno rispetto agli altri diplomati italiani, non mi pare che ciò possa costituire un serio ostacolo, un valido motivo

di discriminazione verso i maestri. A tale inconveniente sarà certamente possibile ovviare in qualche maniera. Del resto, tutti coloro che entrano nella Accademia militare iniziano uno studio specifico a livello universitario.

Detto questo, non è che mi associ pienamente all'emendamento Cuttitta. Soltanto, ripeto, che l'esclusione del diploma magistrale nei confronti degli altri diplomi non ha, in fondo, una seria motivazione.

LEONE RAFFAELE. Vorrei aggiungere, alle argomentazioni recate dai colleghi Messe e Corona, alcune mie considerazioni.

Prima considerazione. Di fatto, gli ufficiali di complemento sono reclutati anche tra i diplomati degli istituti magistrali. Pertanto, non comprendo perchè si continui nel reclutare gli ufficiali del servizio permanente in maniera così difforme da quelli in servizio di complemento. Questo sul piano storico.

Sul piano, poi della indagine obiettiva, cioè sulla validità dei titoli di studio, mi sono permesso in altra occasione di fare una osservazione su quella che sarebbe stata l'evoluzione scolastica a brevissima scadenza.

Tengo a precisare, tuttavia, che già fin da oggi, sul piano scientifico, cioè per quanto riguarda il ramo tecnico-scientifico, l'istituto magistrale è pari all'istituto tecnico ed un pochino avanti all'istituto del liceo classico, mentre ha un programma indipendente nei confronti dell'istituto del liceo scientifico. A tal proposito, basterebbe esaminare il programma di geometria, che, nell'istituto magistrale, è molto più vasto di quello del liceo classico. Ma ritengo superfluo e inutile entrare in simili dettagli.

Ripeto che esiste un progetto di riforma dell'ordinamento scolastico italiano, che livella a cinque anni i corsi di tutti gli istituti medi superiori. Su tale progetto non ha espresso parere contrario nè il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nè il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai quali era stata demandata la questione.

Per tali motivi, mi permetto di proporre, a mia volta, un emendamento, ossia la sostituzione della lettera *b*) con la seguente altra: « *b*) i giovani, anche se già alle armi, in possesso del diploma di maturità o di abilitazione ».

DE MEO. Proporrei di lasciare inalterata la formulazione dell'articolo in discussione, poichè non sappiamo ancora i termini esatti del progetto di riforma scolastica.

A tal proposito, faccio rilevare che si tratta di una norma rimasta in vigore fino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Infatti, prima di allora, gli abilitati dell'istituto magistrale non potevano neppure iscriversi ai corsi per ufficiali di complemento. Vi sono stati ammessi, invece, durante e dopo la guerra.

Comunque non comprendo neanche io la discriminazione esistente nei riguardi dei maestri, per la loro ammissione ai corsi di allievi ufficiali di complemento, o a quelli per ufficiali in servizio permanente effettivo, a parte, naturalmente, ogni altra considerazione espressa dai colleghi.

LUCCHESI. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Leone.

ABELLI. Faccio rilevare ai colleghi che, in base al punto 2 dell'articolo 3 in esame, gli ufficiali in servizio permanente effettivo possono essere reclutati anche tra gli uffciali inferiori di complemento, il che significa che vi saranno dei maestri che potranno fare gli ufficiali superiori in servizio permanente, ed altri no. Questa mi sembra una vera e propria contraddizione. Pertanto, non vedo il motivo di tale limitazione, dalla quale alcuni traggono un vantaggio ed altri no.

Per tali motivi, sarei favorevole ad un emendamento tendente ad inserire tutti i diplomati dalle scuole medie superiori.

LEONE RAFFAELE. Per inciso, e ad integrazione delle argomentazioni che ho già svolto, dirò che in futuro sarà istituito anche il diploma di liceo moderno, con un corso di cinque anni, in linea con i corsi degli altri istituti liceali.

PRESIDENTE. Credo che sia diversa la posizione degli ufficiali che devono fare parte del servizio permanente effettivo. Bisogna tenere presente che all'Accademia i corsi per ufficiali richiedono uno studio della matematica che è pari a quello della facoltà di ingegneria: il biennio, per tutte e tre le accademie, corrisponde al biennio propedeutico di ingegneria. Un ufficiale in servizio permanente effettivo deve avere cognizioni particolari per l'artiglieria e la balistica, il che richiede la conoscenza della trigonometria.

ABELLI. Sono conoscenze che non si acquisiscono neanche al liceo classico!

DE MEO. — Al liceo classico si studiano le nozioni elementari di trigonometria.

PRESIDENTE. Credo che una delle ragioni che devono avere indotto l'amministrazione della difesa a proporre questa soluzione, sia, più che la differenza dell'anno, questa esigenza di un maggiore approfondimento degli studi di matematica e geometria.

Per quanto riguarda le altre considerazioni dell'onorevole Messe – la capacità di

comunicativa, il rapporto umano, eccetera – sono tutte considerazioni di ordine positivo, senz'altro, ma sono elementi che acquistano un particolare valore soprattutto nell'insegnamento elementare: il rapporto tra l'ufficiale e i suoi dipendenti è un rapporto che si svolge essenzialmente sul piano dell'autorità.

LUCCHESI. Gli studenti degli istituti tecnici agrari hanno una preparazione in campo matematico come quelli del liceo scientifico, o no?

PRESIDENTE. Effettivamente non mi sembra che studino trigonometria.

DE MEO. Centinaia, migliaia di ufficiali di artiglieria erano maestri di scuola.

DURAND DE LA PENNE. Secondo il mio parere, il punto base è questo: per entrare nell'Accademia bisogna superare un concorso, un esame che automaticamente pone tutti i concorrenti sullo stesso piano. O si hanno le cognizioni necessarie e, allora, si è ammessi all'Accademia, o non le si hanno e si viene respinti. Mi pare, quindi, che sia un assurdo parlare di trigonometria. Quello che si studierà all'Accademia è molto superiore, per tutti, a quello che si è studiato prima. Tutti partono dallo stesso livello: l'esame di ammissione superato.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Dopo avere ascoltato il parere di tanti onorevoli colleghi, il Governo vorrebbe essere, diciamo così, più realista del re e il più cauto dei cauti. Noi avevamo espresso il nostro parere negativo sull'emendamento presentato dagli onorevoli Cuttitta e Messe sulla base della legislazione vigente. È chiaro d'altra parte, che il Governo, che auspica un profondo rinnovamento nei campo delle discipline scolastiche, addiverrà nel tempo a delle sostanziali modifiche: cosicchè l'odierno nostro giudizio negativo si attiene esclusivamente al *de jure condito* e non al *de jure condendo.* Il mio parere, ripeto, è, sulla base dell'attuale legislazione, negativo; ma, se la Commissione dovesse orientarsi per l'accettazione dell'emendamento proporrei – non ne faccio, però, questione formale – che su tutto il testo del paragrafo *b*) si consultasse la Commissione della pubblica istruzione della Camera.

Il nostro parere negativo discende dalla valutazione degli organi tecnici militari, fatta sulla base di tutte le esperienze che hanno, appunto, portato a questa conclusione. Ho espresso un parere degli organi tecnici e dello Stato maggiore.

MESSE. Sarei veramente curioso di sentire sull'argomento il parere di un tecnico, sentire dalla sua viva voce cosa pensi in materia. Il rappresentante del Governo ha dichiarato che il suo giudizio riflette quello degli organi dell'Amministrazione della difesa, ma anch'io parlo per esperienza diretta e vi posso dire, sulla base dell'esperienza, ripeto, che in tutte le guerre che abbiamo combattuto i maestri di scuola si sono comportati splendidamente.

A me sembra, permettetemi di dirlo, che non siamo sulla giusta strada. L'Accademia ha un corso di studi di quattro anni con un programma di matematica che fa paura. È vero che l'esercito ha bisogno della scienza; ma è altrettanto vero che non deve essere composto tutto di scienziati.

LEONE RAFFAELE. Concordo con quanto dichiarato dal rappresentante del Governo e quindi non insisto e rinuncio a presentare l'emendamento che avevo annunciato.

Tuttavia faccio presente che vi è stato un precedente legislativo, riguardante i sottufficiali ammessi all'Accademia militare, i quali, oltre al concorso, dovevano possedere, se non vado errato, anche il titolo di studio della scuola media superiore. Poichè tali titoli non erano stati specificati, non sono stati esclusi coloro che provenivano dagli istituti magistrali.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Nel nostro caso, però, i diplomati degli istituti magistrali vengono esclusi.

DE MEO. In merito alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, vorrei osservare che non ritengo opportuno inviare il disegno di legge in discussione alla Commissione della Pubblica istruzione, per un parere sul titolo di studio in questione. Infatti, in tale eventualità, la nostra Commissione abdicherebbe alla sua competenza in tema ad una decisione che le compete.

Per tali motivi, mi pare logico, con tutto il rispetto verso i colleghi della Commissione della Pupplica Istruzione, risolvere il problema controverso nella nostra sede.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Confesso che la proposta di inserire nell'articolo in esame i diplomati maestri non mi convince molto.

Per quanto concerne il desiderio del generale Messe di invitare ad una seduta della Commissione un rappresentante dello Stato Maggiore dell'Esercito, per conoscere dalla sua viva voce il punto di vista tecnico militare sulla questione in discussione, a parte ogni questione di Regolamento, mi riservo di prenderla in esame qualora essa diventi una proposta approvata dalla maggioranza dei colleghi.

MESSE. Conosco già la risposta del suddetto rappresentante, che sarà negativa nei riguardi del mio emendamento. Tuttavia desidererei che egli venisse a darla in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Messe, ella sa che il suo desiderio, qualora divenisse proposta formale, sarebbe inammissibile a norma del Regolamento. La Commissione esamina questo disegno di legge in sede legislativa.

BUFFONE, *Relatore*. Dinanzi agli argomenti discussi sull'articolo in esame e, in modo specifico, sulla questione della validità o meno del titolo di studio del diploma magistrale, ritengo opportuno modificare il mio atteggiamento al riguardo.

Infatti, le considerazioni espresse dai colleghi Messe, Corona, Lucchesi e Leone mi sembrano degne di essere, per quanto possibile, recepite nel provvedimento in discussione.

È doveroso aggiungere anche le considerazioni dell'onorevole Durand de la Penne, riguardo l'esame di ammissione all'Accademia militare. Infatti, tutti gli aspiranti ufficiali devono superare il suddetto esame, per cui, in pratica, esiste un *plafond* iniziale uguale per tutti.

D'altra parte, se dovessimo accedere alle tesi degli organi tecnici, con molta probabilità il disegno di legge in esame sarebbe rinviato alla Commissione della pubblica istruzione per un parere circa la equipollenza e validità dei titoli di studio, secondo la vigente legislazione scolastica.

Per tale ordine di considerazioni, propongo che la Commissione non si spogli del suo fondamentale diritto di legiferare in materia di difesa. E poiché mi pare che in tutti i colleghi vi sia il convincimento che in definitiva, il diploma magistrale può essere considerato titolo valido ai fini che al momento ci proponiamo ed è altresì in linea con la legislazione in vigore nonché con l'emendamento proposto dal Governo all'articolo 38, ritengo che il problema in questione debba considerarsi già risolto.

LUCCHESI. Vorrei chiedere all'onorevole Relatore se il maestro che si iscrive alla facoltà universitaria di magistero ed ottiene la laurea in materie letterarie potrebbe essere ammesso all'Accademia militare, in base all'articolo in esame.

BUFFONE, *Relatore*. Senz'altro rispondo di sì, poichè il titolo di studio richiesto non è la laurea, ma il diploma. Tuttavia la laurea assorbe e supera il titolo del diploma.

DE MEO. Faccio rilevare che vi è un precedente legislativo nel quale è detto che, là dove è richiesto, come titolo di studio, il diploma di un certo istituto, se il laureato non possiede tale diploma, non si ritiene in possesso di tutti i requisiti prescritti.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Confermo le riserve espresse in relazione alla validità dei titoli di studio. Tuttavia, mi rimetto pienamente alle responsabili decisioni della Commissione, in sede legislativa.

VILLA. Vorrei fare mia la proposta del collega Messe di ascoltare un incaricato dello Stato maggiore, poiché ritengo utile conoscere i motivi tecnici, militari e scientifici, addotti dallo Stato maggiore italiano avverso l'ammissione dei maestri ai corsi per allievi ufficiali dell'Accademia militare.

PRESIDENTE. Ho già detto, onorevole Villa, che questa proposta è inammissibile ai sensi del Regolamento.

Poichè agli articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, noi potremmo accantonare l'articolo 3 e passare alla votazione sugli articoli suddetti; nel frattempo l'onorevole Guadalupi potrà acquisire tutti quegli elementi che, portati alla conoscenza della Commissione, le permetteranno di approvare, o meno, l'articolo accantonato nel testo governativo.

DURAND DE LA PENNE. Onorevole Presidente, mi permetta di osservare che si sta per creare un precedente piuttosto pericoloso. E, poi, ripeto, tutta questa discussione sarebbe opportuna se non ci fosse un concorso per entrare nell'Accademia; ma il concorso c'è, vi sono degli esami uguali per tutti i candidati, solo superando i quali si può essere ammessi: perchè allora questa esclusione dei diplomati dagli istituti magistrali?

CORONA GIACOMO. V'è un'altra osservazione da fare: mentre i giovani in possesso di altri titoli di studio di istruzione media superiore non accederanno che in misura ridotta all'Accademia, date le buone prospettive di carriera che si offrono loro in altri settori, ritengo che molti saranno i diplomati dagli istituti magistrali che faranno domanda per essere ammessi all'Accademia. E, siccome per superare gli esami di ammissione, è necessario avere una buona cognizione di alcune materie scientifiche, se vorranno superare gli esami, i maestri si metteranno a studiare: le preoccupazioni che sono state manifestate in questa sede dall'onorevole sottosegretario, sono eliminate dal fatto che questi giovani devono su-

perare un esame per essere ammessi all'Accademia.

LENOCI. Non bisognerebbe dimenticare che nella prima guerra mondiale abbiamo avuto dei brillanti ufficiali, anche nell'arma d'artiglieria, che non avevano neanche l'abilitazione magistrale. Essi avevano soltanto frequentato dei corsi di tre e di sei mesi e ciò era stato sufficiente per farne degli ottimi ufficiali, alcuni dei quali hanno fatto brillantissime carriere diventando persino comandante d'armata.

Effettivamente però, ancora oggi, in base al *de jure condito*, l'abilitazione magistrale, anche perchè corso di studi di soli 7 anni, non è considerata titolo equipollente alla maturità classica ed alla maturità scientifica.

PRESIDENTE. Solo in questo caso, però: negli altri concorsi è equipollente.

LENOCI. No, no: anche negli altri concorsi non è considerata titolo equipollente. Poiché, però, è notorio che sta per attuarsi – è questione di pochi mesi – un riordinamento della scuola media, per cui tanto il liceo classico e il liceo scientifico che l'istituto magistrale saranno tutti di 8 anni, le perplessità che sono state denunciate in questa sede vengono meno e mi sembra che si possa in tutta tranquillità votare favorevolmente all'accoglimento dello emendamento presentato dagli onorevoli Cuttitta e Messe.

PRESIDENTE. Ritengo che la discussione sia stata sufficientemente ampia e che si possa procedere alla votazione dell'emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Cuttitta e Messe, tendente ad aggiungere alla lettera *b*) le seguenti parole: « ovvero del diploma di abilitazione magistrale ».

Pongo in votazione detto emendamento.

(*È approvato*).

L'onorevole Messe ha presentato il seguente emendamento tendente a sostituire il punto 3°) col seguente:

« 3°) – Dai marescialli in servizio permanente, che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito, nonché dai sergenti maggiori in servizio permanente che abbiano almeno tre anni di grado e siano in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado ».

MESSE. Ho presentato questo emendamento, perchè non mi sembra sia giusto a breve distanza dall'approvazione della legge per cui ai sergenti maggiori era sufficiente il titolo di studio di primo grado per essere immessi nel ruolo speciale, che si torni a chiedere loro il titolo di studio di secondo grado.

Nello stesso tempo mi sembra opportuno fare presente che, tornando alla prescrizione di richiedere al sergente maggiore il titolo di studio di secondo grado, si elimina ogni differenziazione tra coloro che intendono partecipare al ruolo speciale e quelli invece che aspirano al ruolo normale. Per il ruolo normale il titolo di studio richiesto è di secondo grado; per il ruolo speciale, invece, avevamo stabilito il titolo di studio di primo grado. Prescrivere il titolo di studio di secondo grado significa, all'atto pratico, non ammettere all'accademia nessun sottufficiale; infatti, da 15 anni a questa parte, da quando cioè è richiesto il titolo di studio di secondo grado, nessun, ripeto nessun sottufficiale ha fatto mai domanda per essere ammesso alla Accademia.

BUFFONE, *Relatore*. Non posso dichiararmi favorevole all'emendamento Messe al punto tre, per le stesse ragioni addotte in merito al precedente emendamento.

Infatti, si deve tener conto che il titolo di studio della scuola media di primo grado corrisponde alla scuola d'obbligo. Pertanto, ritengo tale titolo del tutto insufficiente per la carriera degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Per quanto riguarda il ruolo speciale, il Governo propone un emendamento al disegno di legge in esame, e cioè l'inserimento dell'articolo 38 *bis*, subito dopo l'articolo 38. Nel suddetto emendamento si dice che per i sergenti maggiori attualmente in servizio permanente non è necessario il requisito del possesso di tale titolo di studio.

Per tali motivi, prego il collega, maresciallo Messe, nel considerare i problemi, vasti e numerosi, che travagliano la vita delle nostre Forze armate, di voler ritirare l'emendamento in questione. In caso contrario, è veramente molto difficile, ad un certo momento, poter resistere ed opporsi ai suoi argomenti, per il rispetto profondo che tutti noi gli portiamo, e che è onore e vanto della Commissione stessa, per la sua lunga esperienza e la sua grande passione di italiano.

MESSE. Ringrazio l'onorevole Buffone, del quale ho la massima stima, per le parole veramente lusinghiere che ha espresse nei miei riguardi.

Tuttavia devo far osservare che, dal punto di vista tecnico militare, non ho nulla da apprendere, da nessuno. La mia lunga

esperienza, che è stata una esperienza amara, protrattasi per oltre cinquant'anni, mi pone spesso nella situazione di dover essere di avviso contrario alla comune opinione, e ciò proprio in riferimento all'arduo, seppur glorioso, passato.

Nel mio spirito, infatti, si affaccia sempre una preoccupazione. Mi auguro che la guerra non ci sia mai; ma, ove disgraziatamente dovesse ripetersi, mi auguro che i futuri comandanti non si trovino nelle condizioni, veramente disagiate in cui si è trovato colui che vi sta parlando insieme ad altri ufficiali.

Purtroppo, però se si continua così ci troveremo sempre di fronte agli stessi errori. Mi dispiace di contraddire il collega Relatore, ma il problema più grave è proprio questo.

Per quanto riguarda il punto 3 dell'articolo in esame, devo far rilevare che, mentre ai marescialli non si richiede il titolo di studio, nemmeno quello della scuola media di primo grado, ai sergenti maggiori invece, si richiede quello di secondo grado.

È stato detto che la lunga pratica, la quasi perfetta conoscenza del servizio da parte del maresciallo, compensa in certo qual modo il requisito del titolo di studio. Tuttavia tale ragionamento convince solo fino ad un certo punto. In effetti, il sergente maggiore non può pervenire al grado di maresciallo prima dei 32 anni, per cui mi sembra sufficiente la pratica acquisita in tali anni, che lo pone poco al di sotto dell'esperienza del maresciallo.

È da notare, altresì, che tutti e due diverrano sottotenenti, tutti e due verranno immessi negli stessi ruoli.

Mi domando, allora, per quali motivi si usa tale differente trattamento per i due graduati, in merito al possesso del titolo di studio. Forse per la diversa pratica di servizio? Non mi pare la sola ragione sufficiente.

Per tali motivi, devo rilevare, purtroppo, che, con l'articolo 3, si ostacola fortemente la immissione nelle nostre Forze armate di nuove future leve giovanili in qualità di ufficiali.

NICOLETTO. Mi associo all'emendamento del collega Messe, a nome del mio gruppo politico, poichè ritengo che esso faciliterebbe la immissione nei ruoli militari di forze giovani e preparate, alle quali si potrebbero richiedere in futuro sforzi superiori alle capacità fisiche degli attuali anziani comandanti.

PRESIDENTE. Se mi è consentito, vorrei inserirmi nella discussione, per vedere se sia possibile conciliare il punto di vista dell'onorevole Messe con quelle che sono le moderne esigenze dell'Esercito italiano.

Capisco l'ansietà della Commissione riposta nell'estendere il più possibile le prospettive di affluenza ai corsi per allievi ufficiali da parte di giovani elementi che provengono anche dagli istituti magistrali. Non capisco, invece, come si possa equiparare la esperienza di un sottufficiale, come il sergente maggiore, con il maresciallo, il quale, nella sua carriera, ha già dovuto affrontare situazioni varie e complesse. Faccio presente che tali graduati, tra l'altro, potranno frequentare in futuro anche la scuola di guerra.

Nella proposta dell'onorevole Messe evidentemente c'è il frutto della sua lunga e purtroppo dura esperienza personale, il ricordo delle sofferenze morali e corporali sopportate. Ma si tratta di casi rarissimi. Non sono molti, diciamolo francamente, coloro che possiedono le doti e le capacità per diventare marescialli d'Italia.

Per tali motivi, non si può, attraverso una apposita norma legislativa, mettere sullo stesso piano chi ha compiuto dieci anni di studio, e chi ne ha compiuti di meno.

È vero che esistono, in materia, delle eccezioni nei ruoli dell'Arma dei carabinieri, o in quelli della Guardia di finanza. Tuttavia è doveroso riconoscere che si tratta di esigenze particolari.

Nei ruoli dell'Esercito è necessaria una congerie di cognizioni tecniche e scientifiche, che richiedono altresì una preparazione specifica, acquisibile soltanto attraverso ben determinati studi. Chimica, fisica, geometria: sono materia che certamente il sottufficiale non può aver appreso se non in maniera molto sommaria, sia nelle scuole medie inferiori, sia per esperienza diretta.

MESSE. Mi dispiace di dover insistere, ma ella non ha risposto alla mia domanda.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli onorevoli membri di questa Commissione mi consentiranno di richiamare la loro attenzione sulla relazione e sulla impostazione organica dell'articolo 3. V'è una premessa che non credo possa essere trascurata, e cioè che la formazione dei quadri degli ufficiali dell'esercito deve corrispondere, in una legislazione organica, a tutte quelle profonde modificazioni a cui dà luogo la evoluzione della tecnica militare. Ciò porta alla considerazione che alcune ipotesi, che divennero realtà 30-40 anni or sono, non possono più, allo stato attuale, concretizzarsi

appunto per la stessa evoluzione delle Forze armate.

L'articolo 3, nel testo al vostro esame, rappresenta la proiezione di queste accresciute esigenze dell'esercito. L'articolo in questione dispone che gli ufficiali in servizio permanente effettivo, salvo quanto è disposto per i servizi tecnici, sono tratti: 1) dagli allievi dell'Accademia militare; 2) dagli ufficiali inferiori di complemento che vincano il concorso e superino il corso per essi stabilito; 3) – ed è questo paragrafo che interessa l'emendamento presentato dall'onorevole Messe – dai marescialli in servizio permanente che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito – vale a dire che non è sufficiente soltanto la qualifica di maresciallo, con tutta l'esperienza connessa, e non basta vincere il concorso, ma occorre anche, così come per gli ufficiali inferiori di complemento, che i marescialli frequentino il corso stabilito appositamente per loro – nonché dai sergenti maggiori in servizio permanente in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che vincano apposito concorso.

Pertanto, mentre ai marescialli, per essere promossi ad ufficiali in servizio permanente, in virtù della loro anzianità e della loro esperienza, si richiedono due prove – la vittoria al concorso e la partecipazione al corso per essi stabilito – ai sergenti maggiori non si chiede altro se non la partecipazione al concorso avendo il titolo di studio di secondo grado.

L'emendamento presentato dall'onorevole Messe tenderebbe a stabilire che i sergenti maggiori possano partecipare al concorso per essere promossi ad ufficiali in servizio permanente anche se in possesso di titolo di studio di primo grado, anziché di secondo, prevedendo in compenso, anziché l'esistenza di questo titolo di studio, diciamo così, superiore, il requisito di tre anni di anzianità nel grado.

Il titolo di studio di secondo grado è stato richiesto dal nostro disegno di legge, anche perché quello di primo grado, con l'entrata in vigore della scuola dell'obbligo, deve ritenersi di generale acquisizione. D'altra parte, i sottufficiali anche senza alcun titolo di studio, possono concorrere per il ruolo speciale nel grado di maresciallo.

Sono queste le ragioni per le quali il Governo, pure riconoscendo e apprezzando lo spirito che lo ha animato, deve dichiararsi, questa volta fermamente contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Messe.

MESSE. Altrettanto fermamente io richiedo che l'emendamento sia posto in votazione.

ABELLI. I sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, possono essere ammessi a frequentare l'Accademia militare.

PRESIDENTE. Purché abbiano, però, un titolo di studio adeguato.

MESSE. Per essere ammesso all'Accademia è necessario, anche per il sottufficiale, il titolo di studio di secondo grado. Ma noi qui stiamo parlando del ruolo speciale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Messe, ella cade in un equivoco: l'articolo 3 non parla di ruolo speciale; parla di ufficiali in servizio permanente che sono reclutati dagli allievi dell'Accademia militare, dagli ufficiali inferiori di complemento, dai marescialli in servizio permanente e dai sergenti maggiori in servizio permanente che abbiano determinati requisiti.

MESSE. Ma lei, quando parla di servizio permanente, parla anche di ruolo speciale. Io mi riferisco al ruolo speciale; non pretendo che il sottufficiale che sia in possesso solo di un titolo di studio di primo grado possa essere ammesso a frequentare l'Accademia. Benché, personalmente, sarei favorevole ad una disposizione del genere, da attuarsi magari attraverso un esame rigorosissimo, come ho fatto io ai miei tempi, nel 1908. E fui il primo del corso, tra 300 sottufficiali.

NICOLETTO. Ma perché si vuole impedire ai sergenti maggiori, non in possesso di titolo di studio di secondo grado, di partecipare al concorso? Così operando, si fa un esercito di classe, non un esercito di popolo!

PRESIDENTE. Non è vero quello che ella dice, onorevole Nicoletto. Perché esercito di classe, quando la scuola è aperta a tutti? Qui si tratta di una cosa assolutamente diversa: il titolo di studio di primo grado non è sufficiente per ottenere il grado di ufficiale, perché è necessario avere nozioni superiori. Sempre per quanto riguarda la sua affermazione, onorevole Nicoletto, faccio presente che, all'epoca in cui ero sottosegretario di Stato per la difesa, in una mia visita all'Accademia militare di Modena, mi fu dimostrato che il 60 per cento degli allievi erano figli di operai e che moltissimi erano i figli di sottufficiali.

ABELLI. Sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Messe, perché, se approvato, ne conseguirebbe che dei sottufficiali, pur non avendo frequentato l'Accademia e pur non avendo un titolo di studio valido, potrebbero diventare ufficiali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Messe, sostitutivo del n. 3, di cui do nuovamente lettura:

Sostituire il n. 3 con il seguente altro:

« Dai marescialli in servizio permanente, che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito, nonché dai sergenti maggiori in servizio permanente, che abbiano almeno tre anni di grado e siano in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado ».

(*Non è approvato*).

Dopo la votazione dei vari emendamenti, l'articolo 3 risulta così formulato:

« Gli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto è disposto per i servizi tecnici, sono tratti:

1°) Dagli allievi dell'Accademia militare, provenienti:

a) dagli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica;

b) dai giovani, anche se già alle armi, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici, e per geometri ovvero del diploma di abilitazione magistrale;

c) dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera *b*).

2°) Dagli ufficiali inferiori di complemento che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito.

3°) Dai marescialli in servizio permanente, che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito, nonché dai sergenti maggiori in servizio permanente in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che vincano apposito concorso.

4°) Dai giovani, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascuna arma o servizio dalla presente legge, che vincano il concorso e superino il corso per essi stabilito.

5°) Dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria di cavalleria, di artiglieria o del genio, ad un corso straordinario della durata non inferiore ad un anno presso la Scuola di applicazione delle predette armi.

6°) Dai giovani, anche se alle armi, che avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, al primo anno di corso della Scuola di applicazione delle predette armi.

L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere *b*) e *c*) del numero 1°) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera *a*) del numero 1°), sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso, purché idonei in attitudine militare.

I giovani ammessi all'Accademia militare che siano ufficiali di complemento, sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel ruolo ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Agli articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti. Ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

La nomina a sottotenente in servizio permanente decorre:

a) per i provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, da data non anteriore

a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato;

b) per i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5°) e 6°) dell'articolo 3, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dall'Accademia militare;

c) per i provenienti dagli ufficiali di complemento, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5°) e 6°) dell'articolo 3;

d) per i provenienti dai sottufficiali, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento.

La nomina a tenente in servizio permanente per i giovani in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

(*È approvato*).

ART. 5.

All'atto della nomina, gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia, quelli reclutati ai sensi dei numeri 5°) e 6°) dell'articolo 3 e quelli reclutati col grado iniziale di tenente debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

Debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di ammissione ai corsi gli ufficiali di qualunque grado che:

autorizzati a frequentare corsi universitari, conseguano una laurea per il trasferimento nei servizi tecnici;

siano ammessi a frequentare corsi di specializzazione d'ordine universitario presso istituti di cultura non militari, per l'acquisizione di un titolo professionale;

acquisiscano la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero.

(*È approvato*).

ART. 6.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati:

a) col grado di sottotenente, dagli allievi della Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) col grado di sottotenente, dai giovani che, superato l'apposito concorso, siano ammessi ad un corso straordinario presso la scuola di applicazione o al primo anno di corso della scuola medesima, ai sensi dell'articolo 3, numeri 5°) e 6°). I sottotenenti che superino il corso straordinario presso la scuola di applicazione sono promossi tenenti al termine del corso stesso;

c) col grado di tenente, dai giovani, anche se alle armi, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in scienze matematiche o in fisica o in matematica e fisica, che vincano il concorso per essi stabilito. Con tale grado frequentano il corso applicativo stabilito dalla tabella.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere *b*) e *c*) è determinato di volta in volta dal Ministro della difesa per ciascuna arma in misura non superiore ad un sesto dei posti vacanti nel ruolo dell'arma.

I sottotenenti e i tenenti che non superino i corsi indicati rispettivamente alle precedenti lettere *b*) e *c*) sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a reparti della propria arma ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati, col grado di sottotenente, mediante distinti concorsi per titoli ed esami;

a) dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina;

b) dai marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

c) dai sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado.

I vincitori dei concorsi indetti ai sensi del comma precedente sono nominati sottotenenti in servizio permanente da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso. I provenienti dai sottufficiali sono nominati comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento.

Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non può superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico.

L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non può superare la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento.

Resta fermo il disposto dell'articolo 7 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, circa l'immissione nel ruolo speciale unico dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.

L'onorevole Messe propone di sostituire la lettera *c*) con la seguente altra:

c) « dai sergenti maggiori in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano almeno tre anni di grado e siano in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado ».

Dichiaro decaduto l'emendamento dell'onorevole Messe, in quanto collegato con l'altro, all'articolo 3 non approvato, sempre dell'onorevole Messe.

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 7.

(*È approvato*).

Agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti: li porrò successivamente in votazione:

ART. 8.

Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse, gli aspiranti non devono aver superato:

il 25° anno, se provenienti dagli allievi della Accademia militare, di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero 1°) dell'articolo 3;

il 30° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui alla lettera *c*) del numero 1°) o dai giovani di cui ai numeri 5°) e 6°) dell'articolo 3;

il 32° anno, se provenienti dagli ufficiali di complemento di cui al numero 2°) o dai giovani di cui al numero 4°) dell'articolo 3;

il 40° anno, se provenienti dai sottufficiali di cui al numero 3°) dell'articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 9.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina ed ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato;

c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere *b*) e *c*) non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia.

(*È approvato*).

ART. 10.

I limiti di età per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono gli stessi di quelli stabiliti dall'articolo 8.

(*È approvato*)

ART. 11.

Gli ufficiali in servizio permanente dei servizio automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministra-

zione sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato il concorso per titoli ed esami per essi stabilito;

c) dai sottufficiali in servizio permanente di cui al numero 3°) dell'articolo 3 che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa.

(*È approvato*).

ART. 12.

I limiti di età per la nomina in servizio permanente dei sottotenenti dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione sono gli stessi di quelli stabiliti dall'articolo 8.

(*È approvato*).

ART. 13.

Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati, col grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, fra i giovani, anche in servizio militare, forniti di:

a) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, per gli ufficiali medici;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, per gli ufficiali chimici farmacisti;

c) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime, in scienze coloniali, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria o in scienze agrarie, per gli ufficiali commissari;

d) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, per gli ufficiali veterinari.

Gli ufficiali di cui al presente articolo frequentano dopo la nomina a tenente in servizio permanente il corso applicativo stabilito dalla tabella annessa alla presente legge.

I tenenti del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti), superato il corso applicativo, debbono frequentare corsi universitari per conseguire, se laureati in farmacia, la laurea e l'abilitazione in chimica o in chimica bromatologica, se laureati in chimica, la laurea e l'abilitazione in farmacia.

I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

(*È approvato*).

ART. 14.

L'età massima per concorrere alla nomina a tenente in servizio permanente nei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario è di 32 anni.

I tenenti sono nominati in servizio permanente nei servizi predetti con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria finale del concorso. La loro anzianità relativa è determinata ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

Al termine del corso applicativo di cui all'articolo 13, l'anzianità relativa dei tenenti che hanno superato lo stesso corso è nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

(*È approvato*).

ART. 15.

Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici vengono reclutati con il grado di capitano e sono tratti:

a) dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e, per il servizio tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico, i quali, frequentato un corso di studi universitari al termine della scuola di applicazione e conseguito uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio tecnico dall'articolo 16, abbiano successivamente superato il corso superiore tecnico pure previsto per ciascun servizio tecnico dall'articolo 17;

b) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio, che, ammessi in seguito a concorso per titoli al rispettivo corso superiore tecnico, lo abbiano superato;

c) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, per il servizio tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione e che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso superiore tecnico, lo abbiano superato;

d) dai giovani, di età non superiore a 32 anni, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio che, vincitori di concorso per titoli ed esami, e nominati tenenti in servizio permanente abbiano successivamente superato il rispettivo corso superiore tecnico. I vincitori del concorso sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria stessa, tenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'arma o nel servizio corrispondenti al servizio tecnico per il quale hanno concorso, anche in soprannumero ai relativi organici. I vincitori del concorso per i servizi tecnici chimico-fisico e geografico sono nominati tenenti in servizio permanente anche in soprannumero ai relativi organici, rispettivamente, nel ruolo normale dell'Arma di artiglieria e dell'Arma del genio.

I tenenti di cui alle lettere *b*) e *c*) per essere ammessi al corso superiore tecnico debbono aver ultimato il periodo minimo di comando o di attribuzioni prescritti per il loro grado.

Ai fini dell'avanzamento al grado di capitano non sono richiesti ai tenenti di cui alle lettere *a*) e *d*) i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, sull'avanzamento degli ufficiali.

I capitani in servizio permanente effettivo che siano raggiunti durante la frequenza dei corsi dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 38 della predetta legge di avanzamento, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano dichiarati non idonei o che non conseguano il trasferimento nei servizi tecnici, si applicano le norme di cui all'articolo 52 della legge medesima.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa. Per la forma di reclutamento di cui alla lettera *a*), tale numero non può superare il terzo dei posti messi a concorso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

« Le lauree richieste per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici, ai sensi delle lettere *a*) *b*) e *d*) dell'articolo 15, sono le seguenti:

a) per i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione:

laurea in ingegneria;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in chimica;
laurea in chimica industriale;

b) per il ruolo del servizio tecnico del genio:

laurea in ingegneria;

c) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:

laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria elettrotecnica;
laurea in fisica;
laurea in matematica e fisica;

d) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico:

laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria elettrotecnica;
laurea in ingegneria chimica;
laurea in chimica;
laurea in chimica industriale;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze biologiche;
laurea in agraria;
laurea in veterinaria;

e) per il ruolo del servizio tecnico-geografico:

laurea in ingegneria;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze geologiche ».

L'onorevole Lucchesi e gli onorevoli Messe e Durand de la Penne propongono di sostituire, alla lettera *d*), le parole:

« laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria elettrotecnica;
laurea in ingegneria chimica; »

con le altre: « laurea in ingegneria; ».

BUFFONE, *Relatore*. Sono contrario a questi emendamenti, poichè si tratta del ruolo del servizio tecnico chimico-fisico, per il quale sono necessarie le specializzazioni indicate nell'articolo in esame.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto concerne l'emendamento dell'onorevole Lucchesi e degli onorevoli Messe e Durand de la Penne, faccio rilevare che i titoli di studio richiesti sono in stretta correlazione alle esigenze di istituto ed a quelle proprie di ciascun servizio tecnico delle Forze armate italiane.

Richiedendo, invece, genericamente la laurea in ingegneria, potrebbero essere reclutati elementi non in possesso di quella necessaria preparazione basilare, che è indispensabile per un immediato e proficuo impiego nei suddetti servizi.

Per tali motivi, il Governo ritiene che gli emendamenti presentati non possono essere accolti.

LUCCHESI. Secondo il mio modesto avviso, e quello dei colleghi Messe e Durand de la Penne, la laurea in ingegneria, in generale, è più che sufficiente ad accedere al ruolo del servizio tecnico chimico-fisico, così come, del resto, è previsto per la laurea in veterinaria e in agraria.

D'altra parte, non accogliendo il nostro emendamento, penso che ci troveremo quasi certamente di fronte a difficoltà di reclutamento in futuro non lontano.

BUFFONE, *Relatore*. Mi è doveroso precisare che gli ufficiali dei servizi tecnici vengono reclutati col grado di tenente, senza richiedere la frequenza ad alcun corso specifico. Per tali motivi, se tali tenenti non sono già in possesso del titolo di studio *ad hoc*, quasi certamente si troveranno in difficoltà allorché saranno a contatto con quello che è un servizio tecnico ben qualificato. Tuttavia, in casi eccezionali di scarsità, il Ministro della Difesa è autorizzato a provvedervi con proprio decreto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Lucchesi e degli onorevoli Messe e Durand de la Penne, non accolto dal Relatore nè dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 16 nel testo originario, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

« I corsi superiori tecnici da superare ai fini del reclutamento nei servizi tecnici sono i seguenti:

a) per il ruolo del servizio tecnico di artiglieria:

corso superiore tecnico d'artiglieria;

ovvero uno dei seguenti:

corso di specializzazione elettronica;

corso superiore di specializzazione ottica;

corso di ingegneria aerospaziale;

b) per il ruolo del servizio tecnico della motorizzazione:

corso superiore tecnico della motorizzazione;

c) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico;

corso tecnico chimico-fisico;

oppure:

corso di specializzazione nucleare a cura del Centro applicazioni militari energia nucleare (C. A. M. E. N.);

d) per il ruolo del servizio tecnico del genio:

corso superiore tecnico del genio;

e) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:

corso superiore tecnico delle trasmissioni;

ovvero uno dei seguenti:

corso di specializzazione elettronica;

corso di specializzazione in telecomunicazioni - Sezione I^a^ e Sezione II^a^ - da frequentarsi in due successivi anni accademici, presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

corso biennale di specializzazione in ingegneria aerospaziale presso l'Università di Roma;

f) per il ruolo del servizio tecnico-geografico:

corso di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare.

I corsi hanno durata biennale e comprendono un esperimento pratico presso organismi del rispettivo servizio ».

Il Governo propone innanzi tutto, di sostituire, alla lettera *c*), le parole « *a*) corso tecnico chimico-fisico », con le altre: « *a*) corso superiore tecnico chimico-fisico ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Preciso che l'emendamento vuole semplicemente riparare un errore materiale.

Il Governo ha presentato inoltre il seguente emendamento aggiuntivo:

« Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente altro:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, possono essere riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati, per ciascun servizio tecnico, altri corsi tecnici di durata non inferiore a due anni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 17, in seguito alle modifiche approvate, risulta così formlato:

« I corsi superiori tecnici da superare ai fini del reclutamento nei servizi tecnici sono i seguenti:

a) per il ruolo del servizio tecnico di artiglieria:

corso superiore tecnico d'artiglieria; ovvero uno dei seguenti:

corso di specializzazione elettronica;

corso superiore di specializzazione ottica;

corso di ingegneria aerospaziale;

b) per il ruolo del servizio tecnico della motorizzazione:

corso superiore tecnico della motorizzazione;

c) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico;

corso superiore tecnico chimico-fisico; oppure:

corso di specializzazione nucleare a cura del Centro applicazioni militari energia nucleare (C. A. M. E. N.);

d) per il ruolo del servizio tecnico del genio:

corso superiore tecnico del genio;

e) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:

corso superiore tecnico delle trasmissioni;

ovvero uno dei seguenti:

corso di specializzazione elettronica;

corso di specializzazione in telecomunicazioni - Sezione I^a^ e Sezione II^a^ - da frequentarsi in due successivi anni accademici, presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

corso biennale di specializzazione in ingegneria aerospaziale presso l'Università di Roma;

f) per il ruolo del servizio tecnico-geografico:

corso di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare.

I corsi hanno durata biennale e comprendono un esperimento pratico presso organismi del rispettivo servizio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, possono essere riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati, per ciascun servizio tecnico, altri corsi tecnici di durata non inferiore a due anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 non sono stati presentati emendamenti. Ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 18.

Il trasferimento nei servizi tecnici avviene nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie finali compilate per ciascun corso.

I capitani sono trasferiti al termine del corso superiore tecnico.

I tenenti sono trasferiti a decorrere dalla data della loro promozione a capitano. Nel frattempo sono impiegati nel rispettivo servizio tecnico, lasciandosi vacanti altrettanti posti nell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del servizio stesso.

(*È approvato*).

ART. 19.

Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza salvo che per i capitani questa non sia anteriore di più di quattro anni alla data di trasferimento, nel quale caso viene loro attribuita anzianità anteriore di quattro anni alla detta data e la maggiore anzianità nel ruolo di provenienza determina la precedenza nella iscrizione in ruolo rispetto ai capitani trasferiti in pari data nello stesso servizio tecnico.

Ferma la norma di cui al comma precedente, a parità di anzianità assoluta, l'anzianità relativa degli ufficiali trasferiti nei servizi tecnici è determinata in base alla graduatoria di merito compilata al termine del corso superiore tecnico.

(*È approvato*).

ART. 20.

I capitani ed i tenenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 15 della presente legge che non superino il « corso superiore tecnico » rimangono nel ruolo normale dell'Arma o nel ruolo del servizio di appartenenza. I tenenti di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 15 che non superino il « corso superiore tecnico » sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organismi del proprio servizio ove debbano ancora completare gli obblighi di leva, e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

(*È approvato*).

ART. 21.

Gli ufficiali di complemento sono reclutati per tutti i ruoli col grado di sottotenente. Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento occorre possedere i requisiti fissati nell'articolo 1 della presente legge. L'età massima per la nomina a sottotenente di complemento è di 37 anni.

Salvo quanto disposto dalla presente legge per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario e per i servizi tecnici, gli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi dell'Esercito sono tratti dai giovani, anche se alle armi per il compimento del servizio militare di leva, in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che abbiano superato un corso della durata stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.

I giovani che non superino il relativo corso sono avviati ai corpi per completarvi gli obblighi di leva come militari di truppa.

Salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 3, sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma o nel servizio cui sono stati designati dal comandante dell'Accademia militare, anche gli allievi del secondo anno di detto istituto che non abbiano superato il corso, ma che abbiano riportato la sufficienza in attidudine militare e nelle materie di carattere militare. Gli allievi del corso carabinieri dovranno riportare la sufficienza anche nelle materie tecniche professionali.

(*È approvato*).

ART. 22.

Fermo il disposto dell'articolo 59, lettera *a*) della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, la durata del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento è determinata dal Ministro per la difesa. Ove si debba applicare la norma di cui al secondo comma del successivo articolo 23, il servizio di prima nomina è ridotto fino a durata non inferiore a tre mesi in relazione al periodo di servizio già trascorso alle armi.

Il servizio è sempre di un mese per:

gli ufficiali di complemento trasferiti di ruolo, ai sensi dell'articolo 53 della legge sullo stato degli ufficiali;

i sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui al quarto comma dell'articolo 21.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23:

« L'ammissione al corso di cui all'articolo 21 viene effettuata nell'ordine della graduatoria compilata sulla base dell'indice di rendimento generico attribuito a ciascun aspirante in sede di selezione fisio-psico-attitudinale. A parità di indice di rendimento si tiene conto del titolo di studio da ciascuno posseduto, dando precedenza ai giovani che, già arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa di adempiere agli obblighi di leva.

Qualora il numero degli aspiranti idonei sia inferiore al numero degli ufficiali da reclutare, è in facoltà del Ministro per la difesa di designare d'autorità a frequentare il corso di cui all'articolo 21 militari alle armi per il compimento del servizio di leva da non più di tre mesi, in possesso dei prescritti requisiti e che abbiano sostenuto favorevolmente le prove di selezione fisio-psico-attitudinale previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento. La designazione ha luogo secondo l'ordine della relativa graduatoria ».

Il Governo propone di sostituire il primo comma con il seguente altro:

« L'ammissione al corso di cui all'artilo 21 viene effettuata sulla base dei risultati della selezione fisio-psico-attitudinale, del titolo di studio posseduto, delle eventuali specializzazioni, nonché degli altri requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la nomina ad ufficiale ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento è migliorativo rispetto al testo originario, perché, ove l'arti-

colo fosse approvato secondo la prima stesura, la graduatoria sarebbe compilata sulla base dell'indice di rendimento generico attribuito a ciascun aspirante in sede di selezione fisio-psico-attitudinale, il che ha dato spesso luogo a risultati a sorpresa, mentre, invece, con l'emendamento in questione si stabilisce che la graduatoria è effettuata, non soltanto in base all'indice di rendimento generico sopra detto, ma anche in base al titolo di studio posseduto e ad eventuali specializzazioni, cosicché la graduatoria terrà conto di tutti e tre questi elementi e non soltanto dei risultati della selezione fisio-psico-attitudinale.

NICOLETTO. Il mio gruppo si dichiara contrario all'emendamento presentato dal Governo e all'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pertanto l'articolo 23 risulta così formulato:

ART. 23.

« L'ammissione al corso di cui all'articolo 21 viene effettuata sulla base dei risultati della selezione fisio-psico-attitudinale, del titolo di studio posseduto, delle eventuali specializzazioni, nonché degli altri requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la nomina ad ufficiale.

Qualora il numero degli aspiranti idonei sia inferiore al numero degli ufficiali da reclutare, è in facoltà del Ministro per la difesa di designare d'autorità a frequentare il corso di cui all'articolo 21 militari alle armi per il compimento del servizio di leva da non più di tre mesi, in possesso dei prescritti requisiti e che abbiano sostenuto favorevolmente le prove di selezione fisio-psico-attitudinale previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento. La designazione ha luogo secondo l'ordine della relativa graduatoria ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24:

« L'allievo ufficiale che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, è nominato sottotenente di complemento nell'arma o nel servizio di appartenenza, dalla data sotto la quale l'interessato avrebbe potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento se avesse ultimato i corsi prescritti. Contemporaneamente è collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Per l'allievo ufficiale deceduto per le cause di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, la data di decorrenza della nomina corrisponde al giorno precedente a quello del decesso.

Se l'allievo ufficiale viene a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali prima di essere assegnato ad un'arma è nominato sottotenente di complemento nell'arma di fanteria ».

Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

Pongo in votazione i primi due commi.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma, del quale il Governo propone la soppressione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 24 rimane pertanto così formulato:

« L'allievo ufficiale che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, è nominato sottotenente di complemento nell'arma o nel servizio di appartenenza, dalla data sotto la quale l'interessato avrebbe potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento se avesse ultimato i corsi prescritti. Contemporaneamente è collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Per l'allievo ufficiale deceduto per le cause di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, la data di decorrenza della nomina corrisponde al giorno precedente a quello del decesso ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

La nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri oltre che nel modo indicato al precedente articolo 21, può altresì essere conseguita, a domanda, dai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, all'atto della loro cessazione dal servizio, purché ab-

biano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma precedente non frequentano il corso di cui all'articolo 21 e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 56 anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il limite di età è di 59 anni.

Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

Il Governo propone di aggiungere, alla fine del secondo comma, il seguente periodo:

« Lo stesso limite è elevato fino ad anni 61 per i marescialli maggiori trasferiti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ».

BUFFONE, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento, perchè esso tende a sistemare la posizione dei marescialli maggiori trasferiti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, che, altrimenti, si troverebbero « handicappati » rispetto agli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 25 rimane, pertanto, così formulato:

« La nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri oltre che nel modo indicato al precedente articolo 21, può altresì essere conseguita, a domanda, dai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, all'atto della loro cessazione dal servizio, purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma precedente non frequentano il corso di cui all'articolo 21 e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 56 anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il limite di età è di 59 anni. Lo stesso limite è elevato fino ad anni 61 per i marescialli maggiori trasferiti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio.

Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Agli articoli 26, 27, 28, 29 30 e31 non sono stati presentati emendamenti. Ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 26.

I sottotenenti di complemento per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo, salvo quanto in appresso disposto:

a) il titolo di studio o professionale è:

per il ruolo « ufficiali medici », l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

per il ruolo « ufficiali chimici-farmacisti », l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

per il ruolo « ufficiali commissari », uno dei diplomi di laurea indicati all'articolo 13, lettera *c*);

per il ruolo del « servizio veterinario », l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

b) il corso di cui all'articolo 21 è della durata stabilita dalla tabella annessa alla presente legge;

c) per i servizi sanitario e veterinario, i sottufficiali delle categorie in congedo ed i militari di truppa in congedo illimitato, in sostituzione del corso di cui alla precedente lettera *b*), debbono superare l'esperimento stabilito dalla tabella presso organismi o unità del rispettivo servizio;

d) il Ministro per la difesa, può designare d'autorità a frequentare il corso di cui alla precedente lettera *b*), per la nomina a sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario, oltre ai militari indicati nel secondo comma dell'articolo 23, anche i militari in congedo illimitato provvisorio.

Gli ufficiali di complemento per i servizi sanitario e veterinario sono altresì tratti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, dagli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi.

(*È approvato*).

ART. 27.

I sottotenenti di complemento per i servizi tecnici sono reclutati con le norme di cui

al Capo I del presente titolo. Per essi è richiesto uno dei titoli di studio elencati per ciascun servizio nell'articolo 16 ed il corso di cui all'articolo 21 è della durata indicata nella tabella annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 28.

In tempo di guerra possono essere effettuati per merito di guerra:

a) trasferimenti in servizio permanente nei corrispondenti ruoli di tenenti e sottotenenti di complemento. Per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i ruoli corrispondenti sono quelli normali.

I capitani di complemento che nei gradi di ufficiale subalterno siano stati proposti per il trasferimento in servizio permanente per merito di guerra, ove la proposta abbia esito positivo, possono essere trasferiti in servizio permanente col grado di tenente, sempre che rinuncino al grado di capitano;

b) nomine a sottotenente in servizio permanente nei ruoli dell'arma dei carabinieri, nei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei ruoli dei servizi dell'Esercito, esclusi i servizi tecnici ed i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario, di sottufficiali in servizio permanente dei corrispondenti ruoli, purché non abbiano superato l'età massima prevista dalla presente legge per la nomina ad ufficiale in ciascun ruolo.

I trasferimenti e le nomine di cui al comma precedente sono conferiti all'ufficiale o al sottufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale.

(*È approvato*).

ART. 29.

I trasferimenti e le nomine in servizio permanente per merito di guerra decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che li ha determinati e si effettuano anche se non esiste vacanza.

(*È approvato*).

ART. 30.

Per le proposte di trasferimento e di nomina in servizio permanente per merito di guerra si applicano le norme di cui all'articolo 134 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali.

(*È approvato*).

ART. 31.

In tempo di guerra la durata dei corsi di cui alla presente legge può essere ridotta con determinazione del Ministro per la difesa.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 32:

« Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

nell'articolo 6, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali ».

nel quadro XVII « Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari) » della tabella n. 1, annessa alla legge, alle colonne 1 e 2 sono soppresse, rispettivamente, le parole « sottotenente » ed « anzianità », alla colonna 4 la cifra « 60 » è spostata in corrispondenza del grado di tenente;

nella tabella n. 5 annessa alla legge è aggiunto il seguente quadro:

X – Ruolo dei servizi tecnici:		
Maggiore	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio.	1 anno di servizio
Capitano	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio.	1 anno di servizio
Tenente.	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio.	1 anno di servizio
Sottotenente.		servizio prima nomina

L'onorevole Lucchesi ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la prima variante, inserire le seguenti parole:

« Nel quadro X " Ruolo del servizio tecnico chimico-fisico " della tabella I, annessa alla legge, alla colonna sei, il comma in corrispondenza del grado di tenente colonnello è sostituito dal seguente:

« 2 per i primi due anni di applicazione della presente legge, successivamente 1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo ».

Gli onorevoli Messe e Durand de la Penne hanno presentato, a loro volta, il seguente emendamento:

Dopo la prima variante, inserire le seguenti parole:

« Nel quadro X " Ruolo del servizio tecnico chimico-fisico " della tabella I, annessa alla legge, l'annotazione corrispondente al grado di tenente colonnello è sostituita dalla seguente:

« 2 per i primi due anni di applicazione della legge, successivamente 1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo, e comunque non meno di uno, nel caso che la frazione non raggiunga la unità ».

L'onorevole Messe ha presentato, infine, il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Nel quadro VII – Ruolo Speciale Unico delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, e Genio – della tabella n. I allegato *A* annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, in corrispondenza dei gradi di capitano e tenente sono soppresse, rispettivamente, le parole:

« 2 anni di comando di compagnia, di squadrone, di batteria o comandi equipollenti;

« 3 anni di comando di plotone, di sezione o comandi equipollenti, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente ».

BUFFONE, *Relatore*. Mi dichiaro contrario ai due primi emendamenti presentati dagli onorevoli Lucchesi e Messe e dall'onorevole Durand de la Penne, mentre sono favorevole all'ultimo, presentato dall'onorevole Messe.

LUCCHESI. Il mio emendamento consegue dal fatto che, allo stato, si è determinato un rallentamento nelle posizioni dei tenenti colonnelli del servizio tecnico chimico-fisico.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Riguardo all'emendamento presentato dall'onorevole Lucchesi, che è quasi uguale a quello proposto dagli onorevoli Messe e Durand de la Penne, faccio osservare che è vero che le deficienze esistenti nel ruolo hanno determinato un rallentamento delle valutazioni e, quindi, delle promozioni dei tenenti colonnelli, ma si tratta di un inconveniente transitorio, che non ha portato serie ripercussioni sull'andamento delle carriere e che è destinato ad esaurirsi progressivamente ad iniziare dal prossimo anno. Sono, quindi, contrario a quest'emendamento.

Per quanto riguarda, invece, quello proposto dall'onorevole Messe, esso mi sembra rispondente agli interessi del servizio in quanto lascia all'Amministrazione la facoltà dell'utilizzo degli ufficiali in questione, a seconda della loro specifica preparazione, nell'inquadramento nei reparti o negli altri compiti a carattere tecnico, legislativo e amministrativo. Sono, pertanto, favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Messe.

LUCCHESI. Lo stesso rappresentante del Governo riconosce l'esistenza di un rallentamento delle promozioni dei tenenti colonnelli del servizio. Debbo pertanto insistere nel mio emendamento.

DE MEO. Dopo quanto dichiarato dal Sottosegretario per la difesa, penso che se l'onorevole Lucchesi fosse disposto a modificare il suo emendamento, sostituendo alle parole « per due anni » le altre « il primo anno », il Governo potrebbe anche dichiararsi favorevole all'emendamento in questione.

LUCCHESI. Accolgo il suggerimento dell'onorevole De Meo. Pertanto il mio emendamento deve intendersi modificato secondo quanto proposto dall'onorevole De Meo.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Lucchesi, così come è stato modificato secondo la proposta dell'onorevole De Meo. Faccio però presente che il provvedimento avrà ripercussioni assai modeste sull'andamento delle carriere.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dall'onorevole Lucchesi modificato secondo la proposta dell'onorevole De Meo ed accettato dal presentatore e dal Governo, è il seguente:

Dopo la prima variante inserire:

« Nel quadro X " ruolo del servizio tecnico chimico-fisico " della tabella I, annessa alla legge, alla colonna sei, il comma in corrispon-

denza del grado di tenente colonnello è sostituito dal seguente:

« 2 per il primo anno di applicazione della presente legge, successivamente 1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'emendamento presentato dagli onorevoli Messe e Durand de la Penne deve ritenersi assorbito dal precedente.

MESSE. Sono d'accordo col Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'altro emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Messe.

(*È approvato*).

L'articolo 32, cui il Relatore ed il rappresentante del Governo hanno apportato, ora, dei formali miglioramenti di stile, rimane così formulato:

« Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni. sono apportate le seguenti varianti:

nell'articolo 6, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali ».

nel quadro VII « Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio » della tabella numero 1 annessa alla legge, alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di capitano e tenente sono soppresse, rispettivamente, le parole:

« 2 anni di comando di compagnia, di squadrone, di batteria o comandi equipollenti »;

« 3 anni di comando di plotone, di sezione o comandi equipollenti, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente »;

nel quadro X « Ruolo del servizio tecnico chimico-fisico » della tabella numero 1, annessa alla legge, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole inserite nella colonna 6 sono sostituite dalle seguenti:

« 2 per il 1964; successivamente 1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo »;

nel quadro XVII « Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari) » della tabella numero 1, annessa alla legge, alle colonne 1 e 2 sono soppresse, rispettivamente, le parole « sottotenente » ed « anzianità », alla colonna 4 la cifra « 60 » è spostata in corrispondenza del grado di tenente;

nella tabella numero 5 annessa alla legge è aggiunto il seguente quadro:

X – *Ruolo dei servizi tecnici:*		
Maggiore	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio.	1 anno di servizio
Capitano	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio.	1 anno di servizio
Tenente	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio.	1 anno di servizio
Sottotenente	—	servizio prima nomina

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Agli articoli 33, 34, 35 e 36 non sono stati presentati emendamenti. Ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 33.

Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono anche reclutati, col grado di tenente, mediante trasferimento di ruolo, dai tenenti in servizio permanente delle altre armi dell'Esercito provenienti dall'Accademia militare, che, ammessi in seguito a concorso per titoli ad apposito corso di abilitazione tecnico-professionale presso la Scuola ufficiali dei carabinieri, lo abbiano superato. Ai tenenti trasferiti nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al secondo

e terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa.

(*È approvato*).

ART. 34.

Nel primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà agli allievi promossi al secondo anno del corso biennale dell'Accademia per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di optare per il secondo anno del corso per l'Arma dei carabinieri, secondo le modalità che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la difesa.

(*È approvato*).

ART. 35.

Gli ufficiali in servizio permanente del servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) che rivestano il grado di sottotenente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono in pari data il grado di tenente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo previsto dall'articolo 13.

Gli allievi dell'Accademia militare frequentatori, alla data di entrata in vigore della presente legge, del corso per ufficiali commissari, conseguono, dopo aver superato il corso stesso, la nomina a tenente in servizio permanente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo di cui allo stesso articolo 13.

Ai tenenti di cui ai commi precedenti è fatto obbligo di frequentare il corso di perfezionamento previsto dalle disposizioni preesistenti all'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 36.

Nella prima applicazione della presente legge è riconosciuta la validità ai fini del trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria, in aggiunta ai corsi superiori tecnici elencati per detto servizio nell'articolo 17, del corso di ingegneria aeronautica, indirizzo missili, presso l'Università di Roma, frequentato con profitto dai capitani e dai tenenti dei ruoli normali delle Armi prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Gli ufficiali suddetti debbono prestare un periodo di servizio pratico sperimentale presso stabilimenti militari di durata complessiva non inferiore ad 8 mesi ed il loro trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria può essere disposto anche se, durante la frequenza del corso missili o successivamente, siano stati promossi al grado di maggiore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 37:

« I capitani che frequentano i corsi superiori tecnici alla data di entrata in vigore della presente legge, ove superino i corsi stessi sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza ».

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente altro:

« I capitani che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza ».

L'onorevole Lucchesi, a sua volta, propone di sostituire l'articolo con il seguente altro:

« I capitani ed i tenenti dei ruoli normali delle Armi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino i corsi superiori tecnici, dopo aver superato con esito favorevole i predetti corsi, possono essere trasferiti a domanda nel rispettivo servizio tecnico, qualora anche in possesso degli altri titoli previsti dalle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 15, conservando per intera l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza ».

Gli onorevoli Messe e Durand de la Penne, infine, propongono di sostituire l'articolo con il seguente:

« I Capitani ed i Tenenti dei ruoli normali delle Armi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino i corsi superiori tecnici, dopo aver superato con esito favorevole i predetti corsi, possono essere trasferiti a domanda nel rispettivo Servizio Tecnico, qualora anche in pos-

sesso degli altri titoli previsti dalle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 15, conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza ».

BUFFONE, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Lucchesi e Messe-Durand de la Penne.

Sono favorevole, invece, all'accoglimento dell'emendamento del Governo, tendente a sostituire il testo dell'articolo in esame con una nuova formulazione.

LUCCHESI. L'unica diversità sostanziale tra il mio emendamento e quello proposto dal Governo mi sembra che sia la seguente: mentre io propongo di favorire le giuste aspirazioni dei capitani e dei tenenti, il Governo tende ad agevolare soltanto i capitani, escludendo, pertanto, i tenenti. Vorrei chiedere il motivo di tale esclusione.

BUFFONE, *Relatore*. Accogliendo gli emendamenti Lucchesi e Messe-Durand de la Penne, penso che si depauperebbero taluni servizi dell'Esercito di personale molto giovane, nel senso che a taluni servizi tecnici possono essere addetti solo gli ufficiali giovani, e cioè i tenenti.

D'altra parte, i suddetti tenenti, allorchè, dopo l'apposito corso, diventeranno capitani, potranno recuperare gli anni e i mesi così perduti.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda i tenenti, il Governo non è in grado di aderire alla proposta dell'onorevole Lucchesi e dei colleghi Messe e Durand de la Penne, che hanno presentato un emendamento simile.

MESSE. Dopo le precisazioni del Relatore e del rappresentante del Governo, ritiro il mio emendamento.

LUCCHESI. Anche io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal Governo, di cui do nuovamente lettura:

ART. 37.

I capitani, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianità posseduta nei ruolo di provenienza.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 38:

« I tenenti che al termine della scuola di applicazione debbono frequentare un corso universitario sono tenuti ad acquisire il diploma di laurea, per essi previsto, entro i limiti di tempo stabiliti dal regolamento interno della scuola predetta.

Il Ministro per la difesa può concedere, su proposta del comandante della scuola di applicazione, un prolungamento dei termini di tempo non superiore ad un anno accademico. Il prolungamento, non dovuto ad infermità proveniente da causa di servizio, dà luogo ad una corrispondente detrazione di anzianità nel grado di tenente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo propone di aggiungere, dopo l'articolo 38, il seguente articolo 38 *bis*:

«In deroga a quanto disposto sulla tabella *c*) dell'articolo 7, il requisito del possesso di licenza di istituto medio di secondo grado per la partecipazione dei sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi stesse, non è richiesto per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Tale articolo aggiuntivo è una norma transitoria che ritengo necessario inserire nel testo del disegno di legge in esame, poichè è in fase di svolgimento un concorso, bandito in base alla legge n. 1622 del 1962, riguardante il ruolo speciale, il quale richiederebbe per i sergenti maggiori la licenza di scuola media di primo grado.

DE MEO. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo ma vorrei fare rilevare agli onorevoli colleghi che c'è una disparità di trattamento tra marescialli e sergenti maggiori, alla quale bisognerebbe cercare di ovviare in modo da ottenere un riequilibro tra le due posizioni.

BUFFONE, *Relatore*. Il sergente maggiore ha come progressione di carriera il traguardo al grado di maresciallo; nulla vieta che, arrivato a maresciallo, transiti nel ruolo speciale. Ma se vuole passare nel ruolo unico, il sergente maggiore deve avere il titolo di studio richiesto.

MESSE. Non reputo convincenti le ragioni che sono state adottate. Mi sembra strano che tra i due gradi di sottufficiale, sergente mag-

giore e maresciallo, esista questa disparità di trattamento, per cui, mentre al maresciallo non si chiede nulla, al sergente maggiore si chiede un titolo di studio, non soltanto di primo grado, ma addirittura di secondo. Non esiste un solo caso di un sergente maggiore che sia andato all'Accademia.

Ripeto che a mio giudizio sarebbe giusto mettere i sergenti maggiori nelle stesse condizioni prescritte per i marescialli.

PRESIDENTE. Non bisogna dimenticare che la norma tiene presente quel, chiamiamolo così, piccolo colpo di mano che facemmo in altra circostanza, accordando un trattamento di lieve favore ai sergenti maggiori.

BUFFONE, *Relatore*. Quanto stabilimmo fu dovuto alla opportunità di coprire dei posti rimasti vacanti. Ma oggi, in tal modo, danneggeremo i marescialli: bisogna arrivare a maresciallo per transitare nel ruolo speciale, oppure essere in possesso del titolo di studio di secondo grado.

MESSE. Ma non esistono sergenti maggiori in possesso di titolo di studio di secondo grado!

BUFFONE, *Relatore*. Ma se ne trovano a decine! Forse, in passato, quando la scuola era appannaggio di pochi, era come diceva lei, onorevole Messe, ma oggi non è così. Già in questi ultimi anni, e in quest'anno in maniera specifica, il numero delle domande per la frequenza ai corsi allievi ufficiali si è quasi raddoppiata.

MESSE. Non contesto l'affluenza ai corsi allievi ufficiali di complemento. Ma io sto parlando di ammissione all'Accademia: e qui non esiste nessun caso. Alcuni, ma pochi, se ne registrano soltanto per i carabinieri.

DE MEO. Anche per la Finanza.

MESSE. Ma è una cosa completamente diversa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 38-*bis*, proposto dal Governo, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 39.

«Per quanto non contemplato dalla presente legge, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito.

Fino a quando non saranno emanate le norme previste dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, per l'espletamento dei concorsi e lo svolgimento dei corsi si osservano le modalità prescritte dalle disposizioni in vigore.

Sono abrogati il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge o, comunque, con essa incompatibili».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle tabelle.

Do lettura della tabella numero 1:

TABELLA.

1. — *Durata dei corsi previsti dagli articoli 6, 9, 11, 13 per gli ufficiali in servizio permanente.*

Articoli della legge	TITOLO DEL CORSO	Durata
6-9-11	Corso per allievi dell'Accademia militare	2 anni
9	Corso applicativo per ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri da transitare in servizio permanente a seguito di concorso	1 anno
9	Corso per marescialli dell'Arma dei carabinieri da transitare nella categoria degli ufficiali	1 anno
6	Corso applicativo per ufficiali nominati tenenti in servizio permanente	Non inferiore a 6 mesi
13	Corso applicativo per ufficiali nominati tenenti in servizio permanente nei servizi sanitario, di commissariato e veterinario	Non inferiore a 6 mesi

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella numero 2:

2. — *Durata dei corsi previsti dagli articoli 21, 26, 27 per gli allievi ufficiali di complemento.*

Articoli della legge	TITOLO DEL CORSO	Durata
21	Corso per allievi ufficiali di complemento delle armi e dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione	Non inferiore a 6 mesi
26	Corso per allievi ufficiali di complemento medici, farmacisti, commissari e veterinari	Non inferiore a 4 mesi
26	Esperimento per allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, provenienti dai sottufficiali e militari in congedo	Non inferiore a 2 mesi
27	Corso per allievi ufficiali di complemento dei servizi tecnici	Non inferiore a 2 mesi

Il Governo propone un emendamento, nel senso di sostituire, in corrispondenza dell'articolo 21, alle parole: « 6 mesi », le altre: « 4 mesi ».

Il Governo, poi, e l'onorevole Messe propongono un altro emendamento, nel senso di sostituire, in corrispondenza dell'articolo 26, alle parole « 4 mesi », le altre: « 2 mesi ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Tali emendamenti sono stati proposti, poichè la durata dei corsi in questione è inferiore a quella prevista al periodo della presentazione del disegno di legge in esame, e cioè in base alla nuova organizzazione dei servizi medesimi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti proposti alla tabella numero 2.

(*Sono approvati*).

Detta tabella rimane, pertanto, così formulata:

2. — *Durata dei corsi previsti dagli articoli 21, 26, 27 per gli allievi ufficiali di complemento.*

Articoli della legge	TITOLO DEL CORSO	Durata
21	Corso per allievi ufficiali di complemento delle armi e dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione	Non inferiore a 4 mesi
26	Corso per allievi ufficiali di complemento medici, farmacisti, commissari e veterinari	Non inferiore a 2 mesi
26	Esperimento per allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, provenienti dai sottufficiali e militari in congedo	Non inferiore a 2 mesi
27	Corso per allievi ufficiali di complemento dei servizi tecnici	Non inferiore a 2 mesi

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così potrebbe rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

FORNALE ed altri: « Modifiche alla legge 6 febbraio 1953, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri » (872).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione appprova*).

e del disegno di legge:

« Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » (1275).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, d'Ippolito, Evangelisti, Fornale, Gorreri Dante, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Manenti, Messe, Nicoletto, Villa.

La seduta termina alle ore 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI